



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il Soprintendente Regionale per la Sardegna

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n.368;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441 con il quale è stato emanato il regolamento recante le norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e in particolare l'art.13 comma 2 lettera "b" del citato DPR 441/00;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.06.2002, n. 137;

VISTA la nota n. 11258 in data 2 luglio 2004, con la quale la competente Soprintendenza ha motivatamente proposto a questa Soprintendenza Regionale l'emanazione del provvedimento di tutela vincolistica del complesso nobiliare denominato Casa GUIISO, dei suoi arredi ed opere d'arte, dettagliatamente individuate nell'elenco allegato al presente provvedimento di dichiarazione

VISTA la nota del 7 maggio 2002 n. 8615, con la quale la Soprintendenza territoriale ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 l'avvio del relativo procedimento agli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta con nota n. 6356 del 27 marzo 2002;

CONSIDERATO che a seguito di tale comunicazione non sono state prodotte osservazioni dagli interessati;

RITENUTO che il bene immobile denominato **Casa GUIISO completo dei suoi arredi ed opere d'arte mobili**, sito in provincia di Nuoro, Comune di **OROSEI**, via La Marmora- distinto nel N.C.E.U. al foglio n. 34 , mappali 388, 1502 sub 2, 1576, 340 sub 3, 396 subb.3-5, confinante con le vie La Marmora, Amsicora, Iosto ed i mappali 340 subb 4-6; 396 sub.4, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art.10 (comma 3, lettera a) del citato Decreto Legislativo 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

DECRETA

Ai sensi dell' art. 10 (comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ex art.2, comma 1, lettera a del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490) e dell'art. 13 dello stesso D. Lgs. 42/2004, il bene culturale in questione, denominato **Casa GUIISO completo dei suoi arredi ed opere d'arte**, dettagliatamente individuati nell'elenco allegato al presente provvedimento di dichiarazione, meglio individuato nelle premesse, e descritto nelle allegate planimetria e relazione storico artistica (che del presente decreto costituiscono parte integrante e sostanziale), è dichiarato di interesse particolarmente importante e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 42/2004.

Gli elaborati planimetrici e catastali, la relazione storica artistica e l'elenco dettagliato degli arredi ed opere d'arte mobili (composto di n. 86 pagine + la copertina), formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, a cura del competente Istituto, ai destinatari individuati nelle relate di notifica e al Comune di Orosei.

Il provvedimento verrà successivamente trascritto, a cura della Soprintendenza ai BAPPSAD delle provv. di SS e NU, presso la Agenzia del Territorio competente - Servizio di Pubblicità Immobiliare, ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene stesso.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Sardegna, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.42/2004 è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Decreto N° 65 - Cagliari, 7 luglio 2004

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE

Paolo Scarpellini

